

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPo - PARMA

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Agenzia Interregionale per il Fiume PO – A.I.PO - Parma, Strada G. Garibaldi
n. 75 - Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-
797251/797322 – Fax 0521-797360

Indirizzo(i) internet:

Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it.

Posta Elettronica Certificata – [ufficio.contratti @cert.agenziapo.it](mailto:ufficio.contratti@cert.agenziapo.it)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Il Bando ed il Disciplinare di Gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Le Offerte o le Domande di Partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.

I.3) Principali settori di attività: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione

aggiudicatrice: affidamento dei seguenti Servizi Assicurativi: Polizza Tutela Legale e Polizza RCT/O per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2018;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 6, a).

Luogo principale di esecuzione: Parma. Codice NUTS: ITD 52

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l'avviso riguarda un appalto pubblico.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: affidamento dei seguenti Servizi Assicurativi: Polizza Tutela Legale e Polizza RCT/O per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2018.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000

II.1.8) Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: lotto n. 1 Tutela Legale - lotto n. 2 RCT/O.

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo per 36 mesi :
Lotto n. 1 Tutela Legale € 150.000,00.= - Lotto n. 2 RCT/O € 1.350.000,00.=
IVA esclusa.

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 36

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

fondi propri di bilancio, la disciplina dei pagamenti è specificata nel Capitolato di Polizza.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: NO

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rimanda al Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di Gara.

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione

aggiudicatrice: 1.207

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

Altre pubblicazioni precedenti: NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:

termine per l'accesso ai documenti: 09/12/2015 - 12:00

Documenti a pagamento: NO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/12/2015 - 12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

16/12/2015 alle ore 9:30

Luogo: Parma (IT) Strada Garibaldi, 75 (Sede A.I.PO);

persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali Rappresentanti, Procuratori e Soggetti Delegati

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni sulla periodicità:

Si tratta di un appalto periodico: NO

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Il Bando, il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza ed i modelli delle dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla presente gara sono pubblicati e scaricabili sul sito www.agenziainterregionalepo.it – Albo on line – Bandi di Gara. Per ogni eventuale informazione se di carattere tecnico i Concorrenti potranno contattare il Broker – Aon S.p.a. – Viale Mentana n. 45 - 43121 Parma (IT) – telefono +39 0521/1757700 – Fax +39 0521/1757799 – e.mail: lorenza.bertoni@aon.it, se di carattere amministrativo al Responsabile del Procedimento Sig.ra Loretta Rocchetta – Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma (IT) telefono +39 0521/797105 fax +39 0521/797228 e mail loretta.rocchetta@agenziapo.it

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR per l'Emilia Romagna, piazzale Santa Fiora 7, I-43121 Parma.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Agenzia Interregionale per il fiume Po – A.I.PO – Strada G. Garibaldi, 75 43121 Parma (IT) Telefono +39 0521/797330 fax +39 0521/797220, posta

elettronica: ufficio.legale@cert.agenziapo.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/11/2015

ID:2015-148171

IL DIRETTORE VICARIO

Dr. Ing. Bruno Mioni

**DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZI ASSICURATIVI**

AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DI .A.IPO
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi)

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:

La Stazione Appaltante	L'Ente aggiudicatore della gara, A.I.PO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Aggiudicatario	L'Operatore Economico Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il Soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato Speciale	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, ovvero la Polizza di Assicurazione
Coassicurazione	Ripartizione fra più Assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	L'Operatore Economico presente nel riparto di coassicurazione
Compagnia/Società	L'Operatore Economico Assicuratore
Operatore Economico	Ciascuno dei Soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara
Delegataria	La Compagnia/Società che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio
Delegante	La Compagnia/Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare, Capitolati Speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale.
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il sSoggetto cui affidare l'appalto
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di Capogruppo (detto anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Mandante	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce agli Operatori Economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara
Offerta Economica	Il premio lordo che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

1 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

A.I.Po ha indetto una Procedura Aperta, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., per le coperture assicurative di seguito specificate.

La durata dei Contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2018.

L'appalto ha per oggetto i servizi di coperture assicurative a favore della Stazione Appaltante (C.P.C. 81, 812,814 dell'allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, è pari ad € 1.500.000,00= (euro unmilionecinquecentomila/00) suddiviso come segue:

L O T T O	Descrizione rischio	Importo annuale lordo a base d'asta	Periodo di copertura	Importo lordo a base d'asta per il periodo	Codice C.I.G.
1	TUTELA LEGALE	€ 50.000,00=	31/12/2015 31/12/2018	€ 150.000,00=	64601436A5
2	RCT/O	€ 450.000,00=	31/12/2015 31/12/2018	€ 1.350.000,00=	64602330EC

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali, escluse, laddove previste le regolazioni premio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi Capitolati. I servizi dovranno essere svolti in conformità al Bando di Gara ed al presente Disciplinare.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 09/04/2008 e s.m.i., n. 81 (D.U.V.R.I.); pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00=(euro zero/00).

OVVERO

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 D.Lgs. . 09/04/2008 e s.m.i., n. 81 (D.U.V.R.I.), si segnala che gli importi di cui sopra sono comprensivi degli oneri di sicurezza (oneri fiscali inclusi) così suddivisi:

- ❖ Lotto 1 – premio (triennale) lordo pari a € 150.000,00=
- ❖ Lotto 2 - premio (triennale) lordo pari a € 1.350.000,00

2 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del disciplinare, in base al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Possono partecipare anche Operatori Economici appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

2.1 Requisiti di ordine generale

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro Organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare espressamente le condizioni);
- Il rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, degli Accordi Sindacali Integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti.

2.2 Requisiti di capacità economico /finanziaria e tecnica

Gli Operatori Economici devono:

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del Bando, una raccolta premi, per ciascun lotto per cui si partecipa, pari ad almeno il doppio del premio triennale posto a base di gara nei rami assicurativi di riferimento (Rami danni escluso RCA);
- b) aver reso per ciascun lotto, per cui si partecipa, almeno un servizio identico a quello di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando da cui risulti la stipula di un contratto d'assicurazioni il cui importo annuo lordo sia non inferiore a:

Lotto 1 Tutela Legale	€ 40.000,00
Lotto 2 RCT/O	€ 300.000,00

3 FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..

3.1 Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, l'Aggiudicatario (Delegatario) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto agli altri singoli Coassicuratori, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre i singoli Coassicuratori (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto devono essere posseduti singolarmente da ogni Coassicuratore, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello oggetto della gara deve essere posseduto dal solo Delegatario.

3.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di R.T.I. ai sensi degli artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Mandatario dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto agli altri singoli Mandanti, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre i singoli Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 2 devono essere posseduti dall'insieme degli Operatori Economici raggruppati, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello oggetto della gara deve essere posseduto dal solo Mandatario.

3.3 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

OVVERO

Non è ammesso il subappalto.

3.4 Divieti di partecipazione.

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di Coassicuratore Delegante/Delegatario o di Mandante/Mandatario preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento **a pena di esclusione**;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di Legale Rappresentante.

4 EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli Operatori Economici entro 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia "www.agenziainterregionalepo.it" 4 (quattro) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel Bando, comunque ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Avendo A.I.Po conferito incarico ad Aon S.p.A., ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti via mail o telefonicamente ad Aon S.p.A. Viale Mentana, 45 – Parma – Sig.ra Lorenza Bertoni - Tel. 0521/1757700 - Fax 0521/1757799 e.mail: lorenza.bertoni@aon.it..

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DELL'OFFERTA

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite Procedura Aperta secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Essendo il costo assicurativo complessivamente sopportato dalla Stazione Appaltante rapportato anche all'entità delle franchigie e dei limiti di risarcimento, si attribuirà il punteggio nei seguenti termini:

Lotto 1 – Tutela legale

70 punti	All'Impresa che avrà offerto il minor premio annuo lordo determinato dai parametri economici di riferimento indicati nella scheda d'offerta	
30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo, determinando un eventuale minor costo futuro alla Stazione Appaltante. I 30 punti saranno così attribuiti:	
	Elevazione del limite di indennizzo per persona	
	Nessun Aumento	0 punti
	€ 60.000,00=	5 punti
	€ 70.000,00=	10 punti
	Elevazione del limite di indennizzo evento che coinvolga più persone	
	Nessun aumento	0 punti
	€ 165.000,00=	5 punti
	€ 180.000,00=	10 punti
	Elevazione del limite di indennizzo aggregato annuo	
	Nessun aumento	0 punti
	€ 320.000,00=	5 punti
	€ 350.000,00=	10 punti

Lotto 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera

70 punti	All'Impresa che avrà offerto il minor premio annuo lordo determinato dai parametri economici di riferimento indicati nella scheda d'offerta	
30 punti	All'Impresa che avrà proposto minor franchigia e/o maggior limite di indennizzo, determinando un eventuale minor costo futuro alla Stazione Appaltante. I 30 punti saranno così attribuiti:	
	Elevazione Limiti indennizzo aggregato	
	Nessun Aumento	0 punti
	€ 7.500.000,00=	5 punti
	€ 10.000.000,00=	10 punti
	Riduzione franchigia per danni da inondazione ed esondazione	
	Nessuna riduzione	0 punti
	€ 120.000,00=	10 punti
	€ 100.000,00=	20 punti

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa sulla scorta del valore presunto indicato all'art. 1) del presente Disciplinare di Gara.

Le Offerte Economiche dovranno preferibilmente essere redatte sulla Scheda di Offerta Economica predisposta e allegata al presente Disciplinare.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/ risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel Capitolato di Polizza, fatto salvo quanto eventualmente proposto nella Scheda di Offerta.

Pena esclusione, la documentazione di gara e l'Offerta Economica devono essere redatte in lingua italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia", alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti, nonché all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'Operatore Economico si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta ed la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il plico contenente l'Offerta e la documentazione, **pena l'esclusione** dalla gara, deve pervenire all'Ufficio Gare e Contratti della Stazione Appaltante entro il termine perentorio delle ore 12.00 **del giorno 15/12/2015** all'indirizzo di seguito specificato:


Agenzia Interregionale per il fiume Po – A.I.Po - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, comprese quella tramite Agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano.


Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX dell'Operatore Economico; in caso di Imprese

riunite o Coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo e la PEC della sola Mandataria o Delegataria.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: **“NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA STAZIONE APPALTANTE”** (a titolo puramente esemplificativo vedere figura che segue):



Retro del plico



Fronte del plico

In caso di invio mediante il servizio postale l'offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Gare e Contratti.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del Mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell'Operatore Economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'Agenzia accettante.


L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non sarà ammessa alla gara la documentazione di gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.


Non saranno ammesse offerte parziali.

Il plico dovrà contenere **pena esclusione** dalla gara, due buste separate e sigillate:

- la **BUSTA A**, riportante la ragione sociale del Concorrente o della Mandataria/Delegataria, con la dicitura **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”**, (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante):




RETRO




FRONTE

- la **BUSTA B**, riportante la ragione sociale del Concorrente o della Mandataria/Delegataria, con la dicitura **“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”**, (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante):



RETRO



FRONTE

7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVAMENTE ALLE BUSTE A) E B)

7.1 BUSTA A

La **BUSTA A**, con la dicitura “**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**”, deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal Titolare o dal Procuratore dell’Operatore Economico con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei Sottoscrittore/i (in caso di Procuratore deve essere allegata anche copia conforme all’originale della Procura):

7.1.1 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ovvero per gli Operatori Economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del documento d’identità del Sottoscrittore ed eventuale Procura notarile, dalla quale risulti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad ogni altro Organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita I.V.A., del Codice Fiscale, dell’oggetto sociale e dei Soggetti di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. autorizzazione IVASS:

2.1 per gli Operatori Economici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

2.2 per gli Operatori Economici aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:

- a) di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
ovvero
- b) di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio Rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. a), b) e c) e s.m.i. ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di Fallimento, di Liquidazione Coatta, di Concordato Preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un Procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. (tale dichiarazione dovrà essere resa singolarmente dal Titolare di Impresa Individuale, dai Soci di S.n.c., dai Soci Accomandatari di S.a.s., dagli Amministratori muniti di rappresentanza o dal Socio unico ovvero dal Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci di ogni altro tipo di Società, utilizzando l’allegato Abis);
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, (è comunque causa di **esclusione** la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18), (tale dichiarazione dovrà essere resa singolarmente dal Titolare di Impresa Individuale, dai Soci di S.n.c., dai Soci Accomandatari di S.a.s., dagli Amministratori muniti di rappresentanza o dal Socio unico ovvero dal Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci di ogni altro tipo di Società, utilizzando l'allegato Abis);

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 e s.m.i. (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione è stata rimossa);
 - e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio sulla Sicurezza del Lavoro (O.S.L.), introdotto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 106/2009 e s.m.i., di riforma del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
 - f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
 - g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza;
 - h) che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art. 7 comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) l'inesistenza, a carico dell'Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;
 - l) per gli Operatori Economici che occupano non più di 15 Dipendenti e da 15 fino a 35 Dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
 - a) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.;
- Per gli altri Operatori Economici:***
- b) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.;
 - m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett. c), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - m-ter) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che

ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 oppure di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i. (tale dichiarazione dovrà essere resa singolarmente dal Titolare di Impresa Individuale, dai Soci di S.n.c., dai Soci Accomandatari di S.a.s., dagli Amministratori muniti di rappresentanza o dal Socio unico ovvero dal Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci di ogni altro tipo di Società, utilizzando l'allegato Abis);

- m-quarter) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
4. che l'Operatore Economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. oppure si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 5. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
 6. di non partecipare in più di un Raggruppamento o Riparto di Coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di Raggruppamento o in Riparto di Coassicurazione;
 7. che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro Soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro Operatore Economico partecipante a questa gara;
 8. l'eventualità di avvalersi dell'Istituto della Coassicurazione, per il completamento del riparto di Coassicurazione con obbligo d'indicare la composizione, e che gli Operatori Economici che compongono il predetto riparto, pena l'esclusione, rientrano nel parametro di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di Gara; si precisa che tanto nel caso di Operatori Economici temporaneamente raggruppati, che nel caso di Coassicurazione, pena esclusione dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi di ogni singolo lotto;
 9. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
 10. di accettare integralmente il /i Capitolato/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta;
 11. di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale della Polizza, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
 12. ai sensi dell'art. 79 c. 5 e c. 5 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indica nominativo, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di Posta Elettronica Certificata, della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ex art. 2 D.Lgs. n. 53/2010 e s.m.i.;
 13. l'indicazione della sede di riferimento;

14. il possesso dei requisiti previsti al punto 2.2. ovvero

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del Bando, una raccolta premi, per ciascun lotto per cui si partecipa, pari ad almeno il doppio del premio triennale posto a base di gara nei rami assicurativi di riferimento (Rami danni escluso RCA);
- b) aver reso per ciascun lotto, per cui si partecipa, almeno un servizio identico a quello di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando da cui risulti la stipula di un contratto d'assicurazioni il cui importo annuo lordo sia non inferiore a:

Lotto 1 Tutela Legale	€	40.000,00
Lotto 2 RCT/O	€	300.000,00

Le dichiarazioni di cui al punto 7.1.1) devono essere rese utilizzando preferibilmente il modulo "Allegato A-Abis".

7.1.2 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

I Concorrenti dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell'importo complessivo presunto dello specifico lotto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 1957 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% del premio lordo di polizza per l'intera sua durata – per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75 – comma 8 – e dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le Imprese e sottoscritta sia dall'Impresa Capogruppo sia dalla/e Mandante/i.

Nel caso di R.T.I. costituita la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'Impresa Capogruppo.

Nel caso di Coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Coassicuratrice Delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle Imprese formanti il riparto di Coassicurazione.

In caso di fideiussione assicurativa si precisa che gli Operatori Economici partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da Operatori Economici che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 c.c. ma dovranno beneficiare della garanzia di altre Imprese Assicuratrici.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui determina l'aggiudicazione definitiva efficace all'Aggiudicatario, provvede contestualmente, allo svincolo delle garanzie di cui sopra ai non Aggiudicatari, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

7.1.3 Versamento del contributo all'autorità di vigilanza sugli appalti

Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 3 punto 4 della delibera dell'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:

- Lotto 1 – Codice C.I.G. 64601436A5 - € 20,00.=
- Lotto 2 – Codice C.I.G. 64602330EC - € 140,00.=

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:

- **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta;

oppure

- **in contanti** presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del Partecipante;
- il C.I.G. che identifica il lotto.

Il versamento è unico ed effettuato dall'Operatore Economico Mandatario/Delegatario.

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato per ogni singolo lotto cui si partecipa e che a comprova dell'avvenuto pagamento, il Partecipante deve allegare alla documentazione di gara le ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del Dichiarante.

7.1.4 Attestazione di avvalimento

Qualora l'Operatore Economico (o in caso di R.T.I. le singole Imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti nel Bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di Imprese terze, l'Operatore Economico medesimo dovrà produrre a pena d'**esclusione**, ex art. 49, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al Soggetto ausiliario la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando il modulo Allegato B e sottoscritta dall'Operatore Economico, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- dichiarazione di cui al punto 7.1.1) relativamente all'Impresa ausiliaria;
- dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico;
- dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria che attesti:
 - o di non partecipare alla gara in proprio o associata, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con una delle Imprese che partecipano alla gara ma che l'Operatore Economico ha formulato autonomamente la propria offerta;
 - o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Soggetti con i quali abbia un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;
 - o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Soggetti con i quali abbia un rapporto di cui all'art. 2359 c.c., ma che l'Operatore Economico ha formulato autonomamente la propria offerta.

- Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa si obbliga nei confronti dell'Operatore Economico a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'Operatore Economico può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall'art. 49 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Operatore Economico può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito.

7.1.5 Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)

A pena di esclusione dalla gara, la delega conferita al Coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del Coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal Coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate all'Impresa delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

7.1.6 Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

A pena di esclusione dalla gara, le Imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a:

- specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole Imprese;
- Indicare l'Impresa capogruppo;
- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Per le dichiarazioni di cui ai predetti punti 7.1.5) ed 7.1.6) deve essere preferibilmente utilizzato il modulo Allegato C. In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l'atto costitutivo; in tal caso l'Offerta Economica e le giustificazioni del prezzo potranno essere sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo.

7.1.7 Copia del documento attestante l'attribuzione del PassOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20/12/2014 dell'allora A.V.C.P., oggi A.N.AC., da parte del servizio AVCPass timbrato e firmato dal Dichiarante.

ATTENZIONE

Registrazione al sistema AVCPass

e utilizzo della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'allora A.V.C.P. - A.N.AC. e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 30/10/2013, la Stazione Appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.

Ciascun Operatore Economico, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP, per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCPass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.avcp.it.

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante con le modalità sopra indicate.

7.1.8 Ulteriori specifiche

Nel caso di R.T.I.:

1. la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti da 1 a 7, oltre ai punti 9 e 10 deve essere presentata da ogni Impresa partecipante;
2. la dichiarazione di cui al punto 7.1.1) punti 11, 12 e 13 deve essere presentata solo dall'Impresa Mandataria;
3. il requisito di cui al punto 14, relativamente alla raccolta premi, deve essere posseduto dall'insieme del R.T.I.;
4. il possesso del requisito di cui ai punti 14-b) relativamente ai servizi simili a quelli oggetto della gara e 12 circa il domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura deve essere posseduto dalla sola Mandataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del R.T.I..

Nel caso di Coassicurazione:

1. la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti da 1 a 7, oltre ai punti 9 e 10 deve essere presentata da ogni Impresa partecipante;
2. la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti 8, 11, 12 e 13 deve essere presentata solo dall'Impresa Delegataria;
3. il requisito di cui al punto 14, relativamente alla raccolta premi, deve essere deve essere posseduto dall'insieme delle Imprese riunite in Coassicurazione;
4. il possesso del requisito di cui al punto 14 relativamente ai servizi simili a quelli oggetto della gara deve essere posseduto dall'Impresa Delegataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del riparto di Coassicurazione.

7.2 BUSTA B

La BUSTA B, con la dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" deve contenere, pena l'**esclusione** dalla gara, tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Operatore Economico intende presentare Offerta Economica. Quest'ultime buste dovranno essere debitamente sigillate e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'Offerta Economica.

A pena di **esclusione**, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere l'Offerta Economica redatta in bollo preferibilmente utilizzando il modulo Allegato D1 o D2, con indicazione dell'importo lordo annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. Laddove all'occorrenza specificato, i conteggi presentati dagli Operatori Economici saranno verificati tenendo fisso ed invariabile il premio annuo lordo indicato per ogni partita.

A norma dell'art. 87 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'Offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Economica deve essere firmata dalla sola Impresa Delegataria/Mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun Rappresentante Legale delle Imprese raggruppande o da un loro Procuratore; nel caso di Impresa singola l'Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'Impresa Concorrente o da un suo Procuratore. A pena di **esclusione** dalla gara dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del Dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, della copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno essere inseriti solo nella Busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l'Offerta Economica

8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante Procedura Aperta.

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in 43121 Parma, Strada Garibaldi n. 75 (terzo piano-sala aste) il giorno 16/12/2015 alle ore 09.30.

8.1 Prima fase

Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i Soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto degli Operatori Economici partecipanti alla gara (Legali Rappresentanti, Procuratori, Delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessuno degli Operatori Economici partecipanti sia presente.

In tale fase si procederà:

- a verificare la legittimazione dei Presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; Coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l'integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara;
- all'apertura della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE" per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara gli Operatori Economici che risulteranno in regola;
- alla constatazione della consegna della "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA".

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli Operatori Economici, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 24 ore di preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l'esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

Per tutte le omissioni/irregolarità non espressamente previste a pena di immediata esclusione dal presente Disciplinare, non si procederà all'esclusione immediata, ma si farà ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs.163/2006, con applicazione della sanzione dell'uno per mille dell'importo a base di gara ed a pena di successiva **esclusione** dalla gara.

Questa Stazione Appaltante provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a richiedere agli Operatori Economici che risulteranno sorteggiate, di provare mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax dalla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica -professionale dichiarati in sede di gara.

Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Le operazioni di sorteggio avranno luogo successivamente alle operazioni di ammissione provvisoria.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'estrazione nel caso di partecipazione di meno di tre Concorrenti.

8.2 Seconda fase

Conclusa la precedente fase si procederà:

- alla comunicazione dell'ammissione/esclusione degli Operatori Economici che avranno presentato la documentazione richiesta;
- all'apertura delle **"BUSTE B - OFFERTA ECONOMICA"**.

Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i.. Nel caso di offerte anomale, in seduta riservata, si proseguirà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificando le addotte giustificazioni del prezzo.

8.3 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni

- tutte le spese relative all'appalto e consequenziali, sono a carico dell'Aggiudicatario che dovrà sostenerle, previa comunicazione del Servizio suddetto. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 e s.m.i., sono a carico dell'/gli Aggiudicatario/i le spese di pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale, che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
- all'/gli Aggiudicatario/i sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.) per gli Operatori Economici offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Qualora gli Operatori Economici in sede di presentazione dell'offerta abbiano attestato il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara.
La cauzione di cui sopra può essere bancaria o assicurativa; in caso di cauzione assicurativa si precisa che gli Operatori Economici partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stessi né essere garantiti da Operatori Economici che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 c.c. ma dovranno beneficiare della garanzia di altre Imprese Assicuratrici;
- antecedentemente la stipula dell'obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al Soggetto Aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esprimere le verifiche previste al punto 8 del presente Disciplinare. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il Dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria.

La Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che gli Operatori Economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

- 4) di richiedere agli Operatori Economici chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di **esclusione** qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: **180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.**

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l'Aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del D.P.R. 955/1982 e s.m.i..

9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'Aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente Procedura Aperta.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai Capitolati oggetto della gara, l'Aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31/12/2015 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle Polizze.

10 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà stipulato mediante Scrittura Privata (Polizza Assicurativa) secondo le modalità in uso nel Settore Assicurativo.

11 STATISTICHE SINISTRI

Unitamente alla documentazione di gara, saranno pubblicate le statistiche sinistri che per ogni lotto saranno prodotte dalle Compagnie assicuratrici detentrici il rischio.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli Operatori Economici saranno raccolti presso A.I.Po per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'**esclusione**; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a Soggetti Pubblici o Privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile Unico del Procedimento.

Allegati:

- Allegato A-Abis – Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- Allegato B – Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria e dell’Impresa Concorrente;
- Allegato C – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d’Imprese/Coassicurazione;
- Allegato D1 – Modello di Offerta Economica Tutela Legale;
- Allegato D2 – Modello di Offerta Economica RCT/O.

IL DIRETTORE VICARIO

Dr. Ing. Bruno Mioni

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa

Luogo e data

Spettabile
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi n. 75
43121 Parma

**OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi a favore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:
Lotto 1 Tutela Legale
Lotto 2RCT/O**

Lo scrivente Operatore Economico

.....

nella persona del Sig.

nella sua qualità di

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)

chiede di partecipare alla Procedura in oggetto come:

(barrare l'opzione interessata)

- Impresa Singola
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria
- Coassicurazione in qualità di Delegataria
- Mandante
- Delegante

A tal fine il sottoscritto

nato in il

e residente in Via/Piazza n.....

C.F.

nella sua qualità di

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)

Dell'Impresa.....

con sede legale in Via/Piazza n.....

C.F./P.IVA

a tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria Impresa dichiara quanto segue:

denominazione della società

con sede legale in

sede operativa

C.F./P.IVA

Tel. Fax

e-mail PEC

domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (che può coincidere o meno con la sede legale dell'Impresa)

.....
.....

recapito di fax e P.E.C. – posta elettronica certificata, di cui viene autorizzato l'utilizzo per le suddette comunicazioni

Fax

P.E.C.....

1. che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio
[barrare la casella del caso che ricorre]

come da certificato allegato in copia (recante la menzione antimafia)

con i dati d'iscrizione seguenti:

1) denominazione/ ragione sociale

2) C.F. P.IVA

3) data di iscrizione luogo n. iscrizione

4) durata della società/data termine

4) forma giuridica

5) codice di attività

6) oggetto sociale della Compagnia

.....

7) nominativo del/i Legale/i Rappresentante/i ed indicazione dei relativi poteri

.....

.....

.....

.....

2. *[barrare la casella del caso che ricorre]*

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi)

.....

.....

.....

ovvero

di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel

territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio Rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza

.....
.....
.....

DICHIARA

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare:

a) con riferimento alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che la società:

[barrare la casella del caso che ricorre]

non ha in corso nessuna delle predette procedure

ha in corso una delle seguenti procedure:

.....

d) che l'Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che l'Impresa e per essa i suoi Legali Rappresentanti non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che l'Impresa e per essa i suoi Legali Rappresentanti non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

g) l'inesistenza, a carico dell'Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

h) che nel Casellario Informativo delle Imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non risulta l'iscrizione di cui al comma 1 ter dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) l'inesistenza, a carico dell'Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

- l) che l'Impresa è in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

ovvero

[qualora l'Impresa non sia tenuta all'osservanza della legge 68/1999 e s.m.i., tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, si scelga tra le opzioni, barrando con una croce una delle caselle]

- che l'Impresa occupa da 15 a 35 dipendenti che non ha proceduto a nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;
- che l'Impresa versa in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., ovvero dall'art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24 legge 223/1991 e s.m.i., per la quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, legge 68/1999 e s.m.i.;
- che l'Impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle disposizioni di cui alla legge 68/1999 e s.m.i.;
- m) che nei confronti dei Legali Rappresentanti, degli Amministratori e Procuratori non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 lett. c), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/06 n. 223, convertito con modificazioni con la L. 4/8/06 n. 248 e s.m.i.;

a.m.quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

4. che l'Operatore Economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. oppure si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

5. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
6. di non partecipare in più di un Raggruppamento o Riparto di Coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di Raggruppamento o in Riparto di Coassicurazione;
7. che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro Soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro Operatore Economico partecipante a questa gara;
8. l'eventualità di avvalersi dell'Istituto della Coassicurazione, per il completamento del riparto di Coassicurazione con obbligo d'indicare la composizione, e che gli Operatori Economici che compongono il predetto riparto, pena l'esclusione, rientrano nel parametro di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di Gara; si precisa che tanto nel caso di Operatori Economici temporaneamente raggruppati, che nel caso di Coassicurazione, pena esclusione dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi di ogni singolo lotto;
9. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
10. di accettare integralmente il /i Capitolato/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta;
11. di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale della Polizza, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
12. ai sensi dell'art. 79 c. 5 e c. 5 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indica di seguito il nominativo, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di Posta Elettronica Certificata, della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ex art. 2 D.Lgs. n. 53/2010 e s.m.i.:
.....
.....
.....
13. che la sede di riferimento è:
.....
.....
14. dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del Bando, una raccolta premi, per ciascun lotto per cui si partecipa, pari ad almeno il doppio del premio triennale posto a base di gara nei rami assicurativi di riferimento (Rami danni escluso RCA);

b) aver reso per ciascun lotto, per cui si partecipa, almeno un servizio identico a quello di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando da cui risulti la stipula di un contratto d'assicurazioni il cui importo annuo lordo sia non inferiore a:

Lotto 1 Tutela Legale € 40.000,00
Lotto 2 RCT/O € 300.000,00

INDICA

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti Soggetti in carica presso l'Impresa al momento della dichiarazione:

- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (rientranti tra i soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) e c)), ovvero Socio unico persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci;

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.
C.F.
in qualità di

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.
C.F.
in qualità di

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime categorie e qualifiche di sSggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.

C.F.
in qualità di

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.

C.F.
in qualità di

Sig.
nato in (.....) il
residente in (.....) Via n.

C.F.
in qualità di

(ciascuno dei Soggetti sopra indicati dovrà rendere la dichiarazione di cui all'allegato A-bis).

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui sopra sono sottoscritte dall'interessato. (In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, allegare originale o copia conforme all'originale della procura).

timbro dell'Impresa e firma del Dichiarante

.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO A_bis

OGGETTO: **Procedura Aperta per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi a favore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:**
Lotto 1 Tutela Legale
Lotto 2RCT/O

Dichiarazione circa l'insussistenza di cause di esclusione rilasciata da soggetti diversi dal Legale Rappresentante di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il sottoscritto
(nome e cognome)

nato in il

residente inVia n.

C.F.

in qualità di *(barrare la casella del caso che ricorre)*

- Titolare se si tratta di Impresa individuale;
- Socio se si tratta di Società in Nome Collettivo;
- Socio Accomandatario se si tratta di Società in Accomandita Semplice;
- Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Socio unico persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci, se si tratta di altro tipo di Società, Consorzio o altro Soggetto di diversa natura giuridica;

specificare ulteriormente, se ricorre il caso:

- Soggetto Titolare delle suddette qualifiche cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara

Dell'Impresa

.....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA

1) **a pena di esclusione**, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 e s.m.i., né sussistono cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i. né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- 2) ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- 3) a norma di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione¹:

[barrare la casella del caso che ricorre]

- nessuna
- elenco condanne:

.....

.....

- 4) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter*) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara: (barrare la casella che interessa):

- essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i., risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i.;

timbro dell'Impresa firma del Dichiarante

.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

¹ Ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Luogo e data

Spettabile
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi n. 75
43121 Parma

**OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi a favore dell'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po:
Lotto 1 Tutela Legale
Lotto 2RCT/O**

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Il sottoscritto
nato in il
residente in Via/Piazzan.....
in qualità di dell'impresa ausiliaria
con sede in Via/Piazza.....n.....
codice fiscale..... partita IVA Codice attività.....

- ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.¹ di
come segue:
 - denominazione.....
 - numero di iscrizione Data di iscrizione
 - forma giuridica attuale
 - durata della società.....
 - oggetto dell'attività.....
 - nominativi dei Rappresentanti Legali e degli altri Soggetti Titolari della capacità di impegnare il Concorrente verso terzi:
cognome..... nome
 - nato in il Codice Fiscale
 - carica nominato il..... fino al
 - poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS) all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi all'oggetto di gara;

ovvero

 di possedere l'assenso dell'IVASS) all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi all'oggetto di gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

ovvero

 di possedere l'attestazione dell'ISVAP (oggi IVASS) inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi all'oggetto di gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP (oggi IVASS) nomina del proprio rappresentante fiscale;

¹ Per i concorrenti provenienti da un altro Stato membro dell'U.E. indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- Ai sensi dell'art. 49 – c. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

1. di obbligarsi verso il Concorrente
e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con una delle altre Imprese che partecipano alla gara.

Si allega originale o copia autenticata del contratto di avalimento, ai sensi dell'art. 49 – c. 2 lett. f).

Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra menzionata attesta di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

In fede.

L'Impresa Ausiliaria
.....

All.: copia del documento d'identità del Sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, anche copia fotostatica della relativa procura.

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA CONCORRENTE

Il sottoscritto
nato in il
residente in Via/Piazza n.....
in qualità di dell'impresa ausiliaria
con sede in Via/Piazza..... n....
codice fiscale..... partita IVA Codice attività.....

- ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

l'avvalimento dei seguenti requisiti di carattere economico/finanziari ovvero tecnico/organizzativi

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'Impresa Ausiliaria è la seguente:

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Si allega originale o copia autenticata del Contratto di Avvalimento

In fede.

L'impresa concorrente

All.: copia del documento d'identità del Sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, anche copia fotostatica della relativa procura.

Dichiarazione di Impegno alla Coass. o R.T.I.

Luogo e data

Spettabile
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi n. 75
43121 Parma

OGGETTO: **Procedura Aperta per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi a favore dell'Agazia Interregionale per il Fiume Po:**
Lotto 1 Tutela Legale
Lotto 2RCT/O

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato il _____ in _____
in qualità di _____
(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell'Impresa _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ in _____
in qualità di _____
(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell'Impresa _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ in _____
in qualità di _____
(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell'Impresa _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

con la presente,

DICHIARANO

In caso di coassicurazione

- di ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto della gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%;
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione

In caso di R.T.I.

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- che la Mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Mandanti di ritenere una quota pari ad almeno il 20%.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporanea di Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

Impresa (Mandataria): _____

Impresa (Mandante): _____

Impresa (Mandante): _____

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE

- le Imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del Coassicuratore Delegatario;
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal Coassicuratore Delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla Delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. _____ (Delegataria)

2. _____ (Coassicurata Delegante)

3. _____ (Coassicurata Delegante)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'Impresa n. 1) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

per l'Impresa n. 2) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

per l'Impresa n. 3) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il Firmatario sia un Procuratore dell'Operatore Economico.

Luogo e data

Spettabile
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi n. 75
43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO DI
TUTELA LEGALE**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a in il
residente per la carica in
Via n.
in qualità didell’Impresa Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.Via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto dell’Impresa offerente, nonché delle eventuali Imprese Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria Offerta Economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di Polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio di Tutela Legale.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di Coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte dell’Impresa Offerente)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Impresa | quota | Delegataria |
| 2. Impresa | quota | Coassicuratrice |
| 3. Impresa | quota | |
| 4. Etc.... | | |

L’Impresa concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Così determinato :

Parametri di Riferimento		Tasso lordo e/o Premio Pro capite	Totale Premio annuo lordo
Dipendenti	Retribuzioni lorde annue: € 13.000.000,00 (*)		
Direttore	Numero Assicurati: 1		
Membri del Comitato di Indirizzo	Numero Assicurati: 4		

*il premio minimo comunque acquisito disciplinato all'art. 12 di polizza sarà però commisurato al 75% delle retribuzioni lorde indicate nella presente scheda, fermi gli altri parametri

OFFRE INOLTRE

Le seguenti migliorie economiche influenti sul prezzo complessivo del servizio:

elevazione del massimale per persona:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 60.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 70.000,00=

elevazione del massimale per evento che coinvolga più persone:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 165.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 180.000,00=

elevazione del massimale aggregato annuo:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 320.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 350.000,00=

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della Procura in caso di sottoscrizione di un Procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento

Luogo e data

Spettabile
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi n. 75
43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO DI
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO E VERSO PRESTATORI D’OPERA**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a in il
residente per la carica in
Via n.
in qualità didell’Impresa Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.Via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto dell’Impresa offerente, nonché delle eventuali Imprese Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria Offerta Economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di Polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di Coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte dell’Impresa Offerente)

- | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Impresa | quota | % | Delegataria |
| 2. Impresa | quota | % | Coassicuratrice |
| 3. Impresa | quota | % | |
| 4. Etc.... | | | |

L’Impresa concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Così determinato :

Tasso annuo lordo (in cifre ed in lettere)	Retribuzioni annue presumibilmente erogate	Premio Annuo lordo (*)
	€ 13.000.000,00=

(*) Alla decorrenza della presente polizza, il Contraente sarà tenuto a versare un premio lordo anticipato calcolato sull'80% delle retribuzioni annue lorde presumibilmente erogate, salvo obbligazione alla regolazione come disciplinato all'art. 5 del capitolato di polizza

OFFRE INOLTRE

Le seguenti migliorie economiche influenti sul prezzo complessivo del servizio:

elevazione dell'esposizione globale della Società in caso di corresponsabilità di Assicurati e/o di evento che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCTO:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 7.500.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 10.000.000,00=

Riduzione della franchigia prevista per i danni da inondazione ed esondazione

<input type="checkbox"/>	Nessuna riduzione
<input type="checkbox"/>	€ 120.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 100.000,00=

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della Procura in caso di sottoscrizione di un Procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento



Polizza Tutela Legale

La presente polizza è stipulata tra

<i>Contraente</i>
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi, 75 – 43121 PARMA
C.F. 92116650349

e

<i>Compagnia di Assicurazione</i>

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	31.12.2015
alle ore 24.00 del	31.12.2018

Indice

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

Errore. Il segnalibro non è definito.

SCHEDA DI POLIZZA	3
DEFINIZIONI	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
3) Durata del contratto - – proroga temporanea	7
4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	7
5) Foro competente	7
6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	8
7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio	8
8) Modifiche dell'assicurazione	8
9) Aggravamento del rischio	8
10) Diminuzione del rischio	8
11) Oneri fiscali	8
12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori:	8
13) Coassicurazione e delega	9
14) Interpretazione del contratto	9
15) Rinvio alle norme di legge	9
16) Clausola broker	9
17) Tracciabilità dei flussi finanziari	9
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI	<u>10</u>
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	<u>10</u>
Art. 1) – Definizione della garanzia prestata	10
Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata	<u>10</u>
Art. 3) - Rivalsa	<u>11</u>
Art. 4) – Esclusioni espresse	<u>11</u>
Art. 5) - Inizio e termine della garanzia	<u>12</u>
Art. 6) – Franchigie	
Art. 7) - Scelta del legale	
Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	13
Art. 9) - Liquidazione delle spese	13
Art. 10) – Limiti territoriali	13
Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo	13
Art. 12) - Calcolo del premio - regolazione del premio	13
GARANZIE AGGIUNTIVE operanti	15
1) Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)	15
2) Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente).	15
3) Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):	15
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	16

SCHEDA DI POLIZZA

1.	<u>Società/Assicuratore:</u>
2.	<u>Contraente:</u> Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2015 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2018
4.	4.1 <u>Massimale per persona:</u> Euro 50.000,00 4.2 <u>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone:</u> Euro 150.000,00 4.3 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 300.000,00 I massimali devono intendersi onnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> <u>nessuna</u>
6.	<u>6.1 Data di retroattività:</u> dal 31.12.2006
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: Aon S.p.A 7.2 Società / Assicuratore:
8.	<u>Data della proposta di contratto:</u>

9.	<u>Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo:</u>			
	Categoria	Parametri indicativi dello stato di rischio	Premio Lordo unitario e/o tasso lordo ./..	
	Ente Assicurato AIPO			
	Dipendenti	Ammontare retribuzioni lorde annue: € 13.000.000,00		
	Direttore	Numero soggetti assicurati con tale carica: 1		
	Membri del Comitato di Indirizzo	Numero soggetti assicurati con tale carica: 4		
		Totale complessivo		
		<p>Si intendono assicurati unicamente i soggetti per i quali è stato indicato il relativo premio. Relativamente agli Assicurati persone fisiche la presente copertura assicurativa si intende valida unicamente se viene comunicato il numero totale delle persone in organico per ogni singola categoria assicurata alla data di effetto della polizza.</p> <p>Nota: il numero degli Assicurati è comunicato dal soggetto contraente, ha carattere indicativo e viene utilizzato per contabilizzare il premio minimo ed acquisito anticipato annuo lordo. La variazione nel numero degli Assicurati, in aumento o decremento, verificatasi nel corso della vigenza contrattuale, come risultante dagli atti dell'Ente (nomine, revoche, contratti, ecc.), non ha riflessi in termini di prestazione della copertura assicurativa che viene comunque garantita dalla Società salvo la regolazione del premio a termini di contratto e sempre che è stato comunicato il numero totale delle persone in organico alla data di effetto della prima annualità assicurativa.</p>		
10.	<p><u>Garanzie aggiuntive operanti:</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1) Assistenza legale attiva <input checked="" type="checkbox"/> 2) Assistenza legale passiva (spese di resistenza) <input checked="" type="checkbox"/> 3) Spese di Mediazione</p>			

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto, (<i>Ente.....</i>) che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'assicurazione, oppure l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella Scheda di Polizza;
Società/Assicuratore:	L'impresa di assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società;
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Sinistro:	<p>L'esigenza di Tutela Legale, ovvero il momento nel quale l'Assicurato riceve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale; ➤ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato; ➤ l'istanza di mediazione ➤ il momento in cui l'Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Dipendente:	<p>Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell' Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; ➤ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso; ➤ il personale di altri Enti distaccato presso AIPO

Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso, compresi i Membri del Comitato di Indirizzo;
Retribuzioni lorde e Compensi:	L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri;
Durata e/o periodo di validità della Polizza:	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giornisuccessivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

3) Durata del contratto – proroga temporanea

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.1 e 3.2 della Scheda di Polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di procedere ad una ripetizione del contratto fino ad una durata pari a quella iniziale di mesi 36.

4) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a.r. o a mano od altro mezzo - posta elettronica certificata- indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

5) Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

6) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre alla qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

7) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

7.1. La Società entro 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, una sintetica motivazione scritta).

7.2. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

8) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

10) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

11) Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori:

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire gli stessi danni, l'Assicurazione opera a secondo rischio, ossia solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, e per eventuali garanzie non presenti nelle altre assicurazioni. Ai fini della corretta valutazione della presente garanzia e del premio di polizza, il Contraente s'impegna nel mettere a disposizione dell'Assicuratore le predette altre assicurazioni.

Il Contraente è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

13) Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc., ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16) Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

17) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.

Art. 9) – Aggravamento del rischio

Art. 10) – Diminuzione del rischio

Art. 12) – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Data

il Contraente

.....

.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) – Definizione della garanzia prestata

1.1. Obbligazioni contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

1.2. Garanzie:

Le garanzie sono prestate - alle condizioni e nei limiti che seguono - direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o degli Assicurati. Le stesse sono operanti, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano i soggetti appartenenti alle categorie indicate nella Scheda di Polizza che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

2.1 Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- Pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- Le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

- per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore, anche di loro proprietà;

B) Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
- B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

C) Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento degli Assicurati nei predetti procedimenti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D) Attività di rappresentanza.

La garanzia è prestata anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private soggette a controllo pubblico abbiano stipulato una polizza a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto da un Assicurato in rappresentanza del Contraente presso gli stessi.

Art. 3) - Rivalsa

In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Ente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.

Art. 4) – Esclusioni espresse

L'assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a)** il sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art.2.2;
- b)** il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c)** il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d)** riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e)** il sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi ed il Contraente; in caso di conflitto tra Assicurati persone fisiche ed Ente, sempreché lo stesso risulti soggetto assicurato, la garanzia si intenderà comunque prestata a favore dell'Ente stesso;
- f)** il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili ;
- g)** il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- h)** il sinistro sia relativo a licenziamento per giusta causa dell'assicurato persona fisica; in tale caso la Polizza opererà a favore dell'Ente Contraente, se risulti soggetto assicurato dalla polizza stessa;
- i)** derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato.
- j)** Non sono a carico dell'Assicuratore le somme dovute per:
 - pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
 - le multe e le ammende di natura penale o amministrativa;
- k)** derivi da Sinistri, già noti all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- l)** il sinistro derivi da giudizi avanti l' Autorità Amministrativa, salvo quanto successivamente previsto alle Garanzie Aggiuntive, punto 2) – Assistenza legale passiva (spese di resistenza).
- m)** si verificano conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 3).

Art. 5) - Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.

Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6) – Franchigie

Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri.

Art. 7) - Scelta del legale

L'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato), anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Art. 9) - Liquidazione delle spese

La Società liquiderà alla Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprenditive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente alla Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Art. 10) – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, negli altri Paesi dell'UE, nei Paesi del Bacino Mediterraneo, in Svizzera, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella Scheda riepilogativa di Polizza di cui al punto 4 della Scheda di Polizza.

Art. 12) – Calcolo del premio-Regolazione del premio

Premesso che la garanzia è valida per le categorie assicurate indicate nella Scheda di Polizza in attività durante il Periodo di efficacia del presente contratto, e comunque afferenti alla definizione di Dipendenti ed Amministratori, si conviene che la determinazione del premio viene calcolata secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, che rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI

1) Assistenza legale attiva (garanzia a favore dell'ente)

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.

In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

2) Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente).

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, RC Patrimoniale o di RC Professionale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o di RC Professionale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale e/o RC Professionale, la garanzia è prestata a primo rischio

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O, di RC patrimoniale e/o di RC professionale vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o della RC Professionale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale o la RC Professionale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente Polizza.

In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale o della RC Professionale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.

3) Mediazione (garanzia a favore dell'ente):

Si prende inoltre atto che l'Art. 2) – "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato:

a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 e ss.mm.ii (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):

- i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione
- j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
- k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione

La Società

Il Contraente

.....

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione:

Art. 1) Definizione della garanzia prestata

Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

Art. 4) Esclusioni espresse

Art. 5) Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 8) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Data

.....

il Contraente

.....



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
RCT/O**

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F. 92116650349

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2015
Alle ore 24.00 del :	31.12.2018

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Validità territoriale
- Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art.2 Malattie professionali
- Art.3 Qualifica di terzo
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Precisazioni
- Art.6 Estensioni di garanzia
- Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.8 Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti
- Art.9 Buona fede INAIL
- Art.10 Responsabilità civile personale dei dipendenti
- Art.11 Lavoratori di cui al d.lgs 276/2003 legge 30/2003

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

1) - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale ed esistenziale.
Danni materiali :	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ➤ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> ● Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale. ● Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati) <p>Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e ss.mm.ii.</p>
Danni Patrimoniali	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali

Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: 1) Lavoratori dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. "lavoratori a progetto") o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL (ad esempio "stagisti" o tirocinanti); 2) le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, quali : <ul style="list-style-type: none">❖ Prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche.❖ Prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196.❖ Prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni. 3) Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL
-----------------------------	---

2) – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), per le prestazioni che la stessa gestisce ed eroga in applicazione delle leggi Regionali e/o costitutive e delle delibere e/o scelte operative dei propri organi o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono derivare anche dalla partecipazione, gestione ed amministrazione di altri Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti principali attività esercitate da AIPO:

- servizio di navigazione interna per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia;
- gestione e manutenzione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate;
- progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche e relative infrastrutture ivi compresa la relativa direzione lavori;
- Servizio di Polizia Idraulica e Servizio di Piena;
- interventi di stabilità arginale e di tutela delle opere idrauliche;
- interventi di difesa del territorio e di tutela ambientale in genere;
- manutenzione delle idrovie e drenaggio fluviale;
- gestione e manutenzione delle infrastrutture fluviali e idroviarie;
- monitoraggio e gestione delle vie fluviali;
- produzione e manutenzione della segnaletica fluviale

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne a semplice richiesta, copia alla Società. Ad integrazione della definizione di Assicurato e Prestatori di lavoro riportiamo di seguito:

- il rappresentante legale degli Assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti anche se in regime di comando, comprese persone a rapporto occasionale, collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati:
- tutti i soggetti compresi i volontari anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri architetti, (con esclusione della RC professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quanto agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del

pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro ed Organismo di mediazione competenti

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. le Parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

La Società, ad ogni scadenza semestrale, richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata (data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo liquidato), gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso della semestralità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data della richiesta della Società.

Fermo quanto sopra, si conviene che per ogni sinistro che abbia comportato danni a persone e cose il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 5.000,00 salvo scoperti, franchigie e/o limiti di importo superiore previsti in polizza nell'ambito di quanto regolato nell'apposita tabella di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti).

La Compagnia, nell'interesse dell'Ente Contraente, si obbliga ad inviare allo stesso copia di ogni comunicazione che intercorre con la controparte danneggiata che ha esperito l'azione risarcitoria. nonché ad informare ed ottenere il benessere dell'Ente prima di procedere alla liquidazione di ciascun sinistro RCT/O.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A., in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art.109, D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Validità territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, l'Assicuratore e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se l'Assicuratore, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro (soggetti INAIL e non INAIL) di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.2 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.3 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 1 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sono invece considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato per i danni a cose di loro proprietà.

Art.4 - Esclusioni

A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- g) di natura patrimoniale relativi e/o riconducibili a responsabilità e attività professionali (Rc Professionale).

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;

- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- l) verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- m) causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- n) derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM).

Art.5 – Precisazioni

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
 - a. di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura di tubazioni e/o condutture;
 - b. tenso strutture, capannoni pressostatici, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
 - campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
 - statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;
3. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella

- sua qualità di committente;
4. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
 5. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dell'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
 6. per danni derivanti dal servizio di Protezione Civile;
 7. dall'esercizio e/o proprietà di giardini, parchi, alberi anche di alto fusto, (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami;
 8. dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
 9. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
 10. per danni:
 - a. subiti da dipendenti di società od altri Enti e distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - b. causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od altri Enti Pubblici in genere
 11. per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
 12. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
 13. in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
 14. da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;
 15. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
 16. per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;

17. per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 90 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
18. dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
19. per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
20. servizio di vigilanza anche con uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tale servizio;
21. per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
22. per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
23. in quanto il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione;
24. in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subito da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
25. in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico e/o movimentate;
26. in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
27. da raccolta, trasporto e smaltimento di campioni e di rifiuti anche tossici e nocivi, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;
28. dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
29. dalla proprietà ed uso di centraline per la rilevazione di sostanze inquinanti di proprietà o noleggiate dalla Contraente;
30. dal prelievo di campioni, a scopo di rilevazione, anche per accertamenti da svolgere fuori degli insediamenti della Contraente;
31. per i danni in conseguenza all'uso ed alla proprietà di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la R.C. per i danni conseguenti a errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività;
32. per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 comma a) che precede;

33. da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell' Ente Assicurato;
34. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
35. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
36. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
37. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
38. in quanto il Contraente usufruisce di natanti e/o imbarcazioni di terzi, noleggiate mediante gara, con personale non dipendente alla guida, al solo scopo di adempiere alle attività istituzionali, si conviene che si intendono compresi in garanzia le eventuali responsabilità civili imputabili all'Assicurato a seguito di un evento accidentale durante la navigazione, salvo quanto previsto all'art. 4 - Esclusioni – lettera A punto b).
39. a parziale deroga dell'art. 4 – Esclusioni - lettera A punto b) la garanzia viene estesa ai danni causati a terzi dallo spostamento, movimentazione e/o circolazione di carrelli e/o macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada, avvenuti all'interno delle ubicazioni o aree private, recintate ed annesse alle ubicazioni del Contraente/Assicurato, ancorchè le suddette aree siano equiparabili e/o parificate ad aree pubbliche.
Resto fermo quant'altro disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso di danno a cose di terzi, ivi comprese quelle esistenti nell'ambito delle aree considerate, la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.
40. dall'organizzazione del "telelavoro", con fornitura ai prestatori di lavoro di postazioni di lavoro e di attrezzature tecniche, elettriche ed elettroniche per lo svolgimento delle attività presso le proprie abitazioni; le garanzie si intendono pertanto operanti anche per i danni a terzi, compresi i danni ai locali ove sono installate le postazioni di telelavoro e i danni ai terzi che fisicamente vi accedano.

Art.6 – Estensioni di garanzia

In riferimento ai danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tenuto conto delle motivazioni dell'AIPO che dichiara:

- AIPO non svolge attività di manipolazione di sostanze radioattive né di trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- Le apparecchiature presenti nelle varie sedi di AIPO o nelle centraline di rilevamento, sono unicamente dotate di alcuni componenti che rappresentano sorgenti di radiazioni ionizzanti o che funzionano comunque sulla base di emissioni di radiazioni ionizzanti e che dette apparecchiature sono interamente adibite ad attività di analisi laboratoristiche.

Tutto ciò premesso la garanzia comprende i danni dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato con un massimale per sinistro e per anno pari ad € 2.000.000,00, nelle modalità di seguito enunciate:

- 1) la garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto

e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;

- 2) l'Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente garanzia;
- 3) il massimale per sinistro indicato rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per altre tipologie di rischio non sopra descritte la garanzia non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art.7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art.8 – Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri prestatori di lavoro la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Art.9 – Buona fede INAIL

Resta convenuto che l'assicurazione RCO non è efficace, se al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge solo qualora l'inosservanza e/o violazione degli obblighi stessi derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

Art.10 – Responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al d.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Si precisa che è espressamente tutelata la responsabilità personale dei Dirigenti anche nella loro funzione di componenti di organi societari in rappresentanza della Contraente, tale garanzia non è operante per la partecipazione ad organi societari di Società di capitali.

Art. 11 - Lavoratori di cui al d.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e ss.mm.ii.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al d.lgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi)

e ss.mm.ii. dei quali lo stesso Assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al d.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e ss.mm.ii. dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art.5 della "Sezione 2" si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al d.lgs 276/2003 e ss.mm.ii.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Per ogni sinistro	I massimali di polizza salvo quanto diversamente convenuto	€ 5.000,00=
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 punto A)	€ 2.000.000,00.= per sinistro	10% minimo € 5.000,00.= massimo € 100.000,00= per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.1 punto B)	I massimali R.C.O. di polizza per sinistro e per anno	€ 10.000,00=
Malattie professionali (Sez.3 Art.2)	€ 2.500.000,00 per sinistro	€ 10.000,00=
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 32)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€. 5.000,00.= per sinistro
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.5 punto 4)	€ 150.000,00 per sinistro e € 500.000,00= per anno	€. 5.000,00.= per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.5 punto 5)	€ 250.000,00.= per sinistro e € 500.000,00 per anno	€ 5.000,00.= per sinistro
Danni da incendio (Sez.3 Art.5 punto 12)	€ 1.000.000,00.= per sinistro e per anno	€ 5.000,00.= per sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.5 punto 14)	€ 2.500.000,00.= per sinistro e per anno	€ 5.000,00.= per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.5 punto 15)	€ 750.000,00.= per sinistro e per anno	€. 5.000,00.= per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3	€ 750.000,00.= per sinistro e per anno	€. 5.000,00.= per sinistro

Art. punto 16)		
Danni alle cose di terzi sollevate, traslate, movimentate	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno	€ 5.000,00.= per sinistro
Danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Sez. 3 Art. 5 punto 19)	€ 250.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per anno	€ 5.000,00.= per sinistro
Danni da inondazione/esondazione	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno	€ 150.000,00.= per sinistro
Danni da spargimento d'acqua (Sez. 3 Art. 5 punto 2.a.)	€ 1.000.000,00 per anno	€ 5.000,00= per sinistro

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio annuo lordo
€ 13.000.000,00		

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € e viene anticipato in via provvisoria nella misura dell'**80%**, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo
 (pari all'80% del premio annuo lordo)

Premio anticipato annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

AIPO - STATISTICA SINISTRI PER IL RISCHIO TUTELA LEGALE - PERIODO 01/01/2011- 31/10/2015

Nro Sinistro	Data Sinistro	Compagnia	Polizza	Riserva	Imp. Liq.	Stato Sinistro	Descrizione Danno
2012/861	17/11/2011	LLOYD'S OF LONDON	1862032	7.500,00		Aperto	Procedimento penale
					0		
2012/570	13/03/2012	LLOYD'S OF LONDON	1862032	-	-	Senza Seguito	Procedimento penale
2012/1485	24/10/2012	LLOYD'S OF LONDON	BE0001546	-	2516,8	Pagato	Procedimento penale
2013/710	22/02/2013	LLOYD'S OF LONDON	BE0001546	60.000,00		Aperto	Procedimento penale
					0		
2014/001020	04/02/2014	LLOYD'S OF LONDON	BE0001546	-	-	Senza Seguito	Opposizione a Decreto ingiuntivo. Respinto da Compagnia.
2014/1182	04/07/2014	LLOYD'S OF LONDON	BE0001546	-	-	Senza Seguito	Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art. 696 cpc). Vertenza gestita da Avvocatura di Stato.
91/M10660856	28/01/2015		0,00	0,00		Aperto	RG GIP 1161/09 e RG nr 3558/08. Costituzione parte civile. notifica ad AIPO individuata quale persona offesa della fissazione dell'udienza preliminare per il 27-02-2015: azione penale esercitata. Accolta costituzione parte civile. Rinvio per repliche al 13/03/15

Polizza	Anno Acc.	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Descrizione Tipo Sin 1	Costo Liquidato al 100	Costo Riservato al 100
2106/32/1047	2011	04/11/2011			ESONDAZIONE TORRENTE		SS
2106/32/1047	2011	17/07/2011	09/05/2012		DANNEGGIAMENTO AUTO		SS
2106/32/1047	2011	05/11/2011	26/07/2013		CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE REALIZZATE		SS
2106/32/1047	2011	01/05/2011	11/02/2014		DANNI CAUSA,MANCATO RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL CANALE		€ 5.000,00
2106/32/1047	2011	01/05/2011	30/06/2015		DANNI AL TERRENO AGRICOLO		€ 1.500,00
2106/32/1047	2011	01/05/2011	30/06/2015		DANNI AL TERRENO AGRICOLO		€ 1.500,00
2106/32/1047	2012	01/01/2012	11/01/2012		CADUTA DI UN ALBERO		SS
2106/32/1047	2012	04/06/2012	12/10/2012		DANNI CAUSA RIGURGITO COLLETTORE	€ 5.700,00	
2106/32/1047	2012	10/01/2012	17/01/2012		TRANSITAVA PISTA CICLABILE		SS
2106/32/1047	2012	08/04/2012	15/03/2013		DANNI AUTOVETTURA		SS
2106/32/1047					SS APERTURA ERRATA		SS
2106/32/300013	2012	11/12/2012	22/01/2013		DANNI CAUSA CEDIMENTO SPONDA FIUME		SS
2106/32/300013	2012	31/12/2012	21/10/2013		DANNO DA ALLAGAMENTO PER PRESUNTA MANUTENZIONE		SS
2106/32/300013	2013	22/02/2013	02/04/2013		DECESSO DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDATI IN APPALTO		€ 1.500.000,00
2106/32/300013	2013	14/05/2013	12/06/2013		RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO		SS
2106/32/300013	2013	17/05/2013	12/07/2013		DANNI AL FABBRICATO		SS
2106/32/300013	2013	13/07/2013	06/08/2013		DANNI CAUSATI AD AUTOBOTTE PER NUBIFRAGIO		SS
2106/32/300013	2013	25/06/2013	26/09/2013		CHIAMATA IN CAUSA PER INFILTRAZIONI DI ACQUA	€ 1.015,04	€ 102.000,00
2106/32/300013	2013	28/10/2013	12/11/2013		R		€ 10.000,00

2106/32/300013	2013	04/10/2013	21/11/2013				SS
2106/32/300013	2013	26/06/2013	30/04/2014		DANNO DA AUTOVETTURA CAUSA CADUTA ALBERO		SS
2106/32/300013	2013	11/11/2013	13/11/2014		DANNO DA AUTOVETTURA CAUSA CADUTA ALBERO		SS
2106/32/300013							SS
2106/32/300055	2014	19/01/2014	08/04/2014		ESONDAZIONE FIUME SECCHIA		€ 200.000,00
2106/32/300055	2014	01/02/2014	13/05/2014		DANNI AI TERRENI CAUSA MALTEMPO		€ 500.000,00
2106/32/300055	2014	29/07/2014	31/10/2014		DANNI A COLTURE ESONDAZIONE FIUME OLONA		SS
2106/32/300055	2014	13/10/2014	31/10/2014		DANNI CAUSA PIENA TORRENTE ORBA		€ 100.000,00
2106/32/300055	2014	09/09/2014	31/10/2014		DANNI AD IMBARCAZIONE CAUSA CADUTA ALBERO		SS
2106/32/300055	2014	21/08/2014	31/10/2014		DANNI AD AUTOVETTURA CAUSA ESONDAZIONE		SS
2106/32/300055	2014	03/08/2014	31/10/2014		DANNI AD UN'IMBARCAZIONE CAUSA ESONDAZIONE		SS
2106/32/300055	2014	09/06/2014	06/11/2014		INFORTUNIO CADUTA DA MOTO		€ 6.500,00
2106/32/300055	2014	15/11/2014	28/11/2014		DANNI AL COMUNE DI BOLLATE CAUSA ESONDAZIONE		€ 1.000.000,00
2106/32/300055	2014	10/11/2014	09/12/2014		ESONDAZIONE FIUME OLONA		SS
2106/32/300055	2014	15/11/2014	22/12/2014		DANNI CAUSA ARGINE FIUME LAMBRO		€ 20.000,00
2106/32/300055	2014	15/11/2014	04/12/2014		DANNI CAUSA ESONDAZIONE FIUME LAMBRO		€ 100.000,00
2106/32/300055	2014	15/11/2014	20/02/2015		ESONDAZIONE TORRENTE CURONE		€ 25.100,00
2106/32/300055	2014	15/11/2014	04/03/2015		ESONDAZIONE FIUME LAMBRO		SS
2106/32/300055	2014	20/11/2014	11/03/2015		ESONDAZIONE FIUME LAMBRO	€ 6.188,16	
2106/32/300055	2015	15/11/2015	17/03/2015		ESONDAZIONE FIUME LAMBRO		€ 50.000,00
2106/32/300055	2015	09/03/2015	01/04/2015		INFORTUNIO CAUSA CATTIVA MANUTENZIONE PISTA CICLABILE		€ 6.500,00

2106/32/300055	2015	12/03/2015	21/05/2015		CEDIMENTO PPORZIONE SPONDA DEL TORRENTE ARNO		€	1.500,00
2106/32/300055	2015	28/04/2015	08/06/2015		DANNI CAUSA ALLAGAMENTO FIUME SECCHIA		€	5.000,00

ERRATA CORRIGE

CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE: Art. 3 – Durata del contratto – Proroga temporanea – Rescindibilità annuale.

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.1 e 3.2 della Scheda di Polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

E' nella facoltà delle Parti rescindere la presente assicurazione al termine di ogni ricorrenza annuale mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R, almeno 90 (novanta) giorni prima del suddetto termine.

PRECISAZIONI

LOTTO TUTELA LEGALE – Aggiornamento statistica sinistri.

Si precisa che uno degli Assicuratori che in passato ha gestito il rischio di tutela legale, ha comunicato la variazione della seguente posizione riportata nell'elaborato Statistica Sinistri:

sinistro 2012/861 del 17/11/2012 - attuale accantonamento della riserva € 15.000,00.

Invariate tutte le altre posizioni.

RISPOSTE A QUESITI

GARA AIPO – LOTTO 2 GARANZIA rct/o

1° QUESITO :

Si richiede per i sinistri di seguito indicati, il tipo di responsabilità asserita in capo all'AIPO:

<i>Data sinistro</i>	<i>Importo riserva Lordo franchigie</i>	<i>Evento</i>	<i>Note</i>
-----------------------------	--	----------------------	--------------------

22/02/2013	€ 1.500.00,00=	Decesso dipendenti durante esecuzione lavori	AIPO è chiamata in causa nella sua veste di committente l'appalto nonché datore di lavoro dei soggetti che hanno progettato e diretto i lavori
25/06/2013	€ 102.000,00=	Infiltrazioni d'acqua	Ipotizzata carenza di manutenzione
19/01/2014	€ 200.000,00=	Esondazione fiume Secchia	Relativamente ai tali sinistri, che possono definirsi tutti similari per l'origine del danno subito dai richiedenti il risarcimento, Aipo è chiamata in causa quale Soggetto delegato alla cura del territorio attinente ai confini fluviali. Si precisa che nella fattispecie, AIPO sta sviluppando tutte le attività atte alla individuazione del Soggetto al quale competono effettivamente i lavori di cura e manutenzione reclamati, così come sta individuando le eventuali aree golenali per le quali quindi non possono attribuirsi responsabilità, né obblighi di cura e manutenzione
01/02/2014	€ 500.000,00=	Danni causa maltempo	
13/10/2014	€ 100.000,00=	Esondazione Torrente Orba	
15/11/2014	€ 1.000.000,00=	Esondazioni canali d'acqua Comuni di Bollate e Novate	
15/11/2014	€ 100.000,00=	Esondazione fiume Lambro	

2° QUESITO

Si richiede ultimo premio pagato:

- Premio anticipato imponibile € 256.065,00=
- Regolazione premio imponibile esercizio 2014 € 57.905,00=
- Pari ad un complessivo lordo di € 383.828,00=

3° QUESITO

Vi sono differenze in corso ed il capitolato di gara?

Il capitolato di polizza proposto in gara riveste le medesime caratteristiche del testo normativo vigente.

E' stato solo elevato l'ammontare della franchigia per danni da inondazioni/esondazioni da € 100.000 a € 150.000

4° QUESITO

La dichiarazione di cui modello "A bis" (soggetti cessati dalla carica), allegato al disciplinare di gara, può essere resa, per conto dei cessati dalla carica, dal Legale Rappresentante firmatario dell'offerta, per quanto a propria conoscenza?

La dichiarazione relativa ai cessati dalla carica entro l'anno può essere resa dal Legale Rappresentante, sia modificando opportunamente i modelli pubblicati sul sito dell'AIPO, sia mediante un'apposita autochiarazione predisposta dal concorrente stesso.

5° QUESITO

In riferimento alla gara siamo a richiedere maggiori dettagli (possibilmente anche una descrizione più puntuale dei danni rispetto a quanto indicato nella risposta ai quesiti pubblicati) relativi ai sinistri più gravi poiché, in seguito all'analisi dei quesiti pubblicati in sede di gara, non è chiara la definizione delle riserve.

Nello specifico si richiedono i chiarimenti di cui sopra relativamente ai seguenti sinistri:

- sinistro avvenuto in data 22/02/2013 riservato per €1.500.000***
- sinistro avvenuto in data 01/02/2014 riservato per €500.000***
- sinistro avvenuto in data 15/11/2014 riservato per €1.000.000***

Relativamente alle posizioni:

sinistro avvenuto in data 22/02/2013 riservato per €1.500.000

- sinistro avvenuto in data 01/02/2014 riservato per €500.000

- sinistro avvenuto in data 15/11/2014 riservato per €1.000.000

si precisa che la quantificazione delle riserve è stata determinata dalla Compagnia detentrica il rischio in funzione degli elementi forniti a supporto della richiesta di risarcimento medesima e che, in questo momento in virtù anche di obblighi di riservatezza nei confronti dei richiedenti, non possono essere divulgati.

6° QUESITO

Si richiede un chiarimento in merito al punto b) dell'art 2.2 "Requisiti di capacità economico /finanziaria e tecnica" di pagina 3 del disciplinare di gara ovvero se il servizio deve essere prestato per ogni anno del triennio antecedente oppure basta aver prestato almeno un servizio in uno dei tre anni del triennio precedente la pubblicazione del bando.

Si precisa che il requisito sarà soddisfatto con la dimostrazione di un servizio identico a quello di gara prestato in favore di PA e/o Aziende Private, il cui importo annuo lordo di premio sia non inferiore a quelli

indicati, eseguito nell'arco del triennio antecedente la pubblicazione del bando inerente la presente procedura.